



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI

Provincia di Macerata

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI
INTERPELLO, RECLAMO E MEDIAZIONE
TRIBUTARIA**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 28/04/2016

TITOLO I – DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 1 – Istituto dell'interpello

1. Il contribuente può interpellare l'Ufficio Tributi per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie imponibili alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.

Art. 2 – Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello, a pena di inammissibilità deve essere acquisita al Protocollo Generale dell'Ente, indifferentemente dal canale con la quale è trasmessa (pec, raccomandata R/R, consegna a mano).
2. L'istanza deve comunque pervenire al Comune prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi allo specifico tributo cui l'istanza stessa è riferita.

Art. 3 - Fase istruttoria dell'interpello

1. L'istruttoria dell'interpello e la verifica dell'eventuale inammissibilità dell'istanza sono effettuate ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 156/2015 dall'Ufficio Tributi, che provvede a dare risposta scritta e motivata all'istanza di interpello entro 60 giorni dalla data della sua presentazione.

Art. 4 - Effetti dell'interpello

1. La risposta all'istanza di interpello vincola l'ufficio con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente.
3. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.
4. Il parere reso è privo di effetti qualora sia accertata, anche successivamente, la mancata corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicate nell'atto di interpello, o il difetto o incompletezza di elementi rilevanti ai fini della pronuncia.

5. La presentazione delle istanze di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 5 - Interpello - norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente regolamentato, si applica integralmente l'articolo 11 della legge 212/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 156/2015.

TITOLO II – IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE

Art. 6 – Reclamo e Mediazione tributaria

1. Nelle controversie di natura tributaria, di valore non superiore a € 20.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa impositiva.
2. Il ricorso è “improcedibile” fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica del ricorso/reclamo, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo o mediazione. A Tale termine, anche se non processuale, applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine di 30 giorni previsto per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza dei novanta giorni. Se la Commissione Tributaria rileva che la costituzione in giudizio è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

Art. 7 – Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione di Giunta Comunale, viene individuato l'ufficio e/o il funzionario responsabile incaricato dell'espletamento della procedura di mediazione di seguito Mediatore.
2. L'individuazione del Mediatore dovrà essere effettuata tenendo conto di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992, privilegiando soggetti terzi ed autonomi rispetto a quelli che curano gli atti reclamabili, compatibilmente con la struttura organizzativa dell'Ente, ed in relazione alle risorse umane a disposizione dello stesso.

Art. 8 – Il procedimento della mediazione

1. Nello svolgimento della propria attività l'ufficio/il funzionario Mediatore si attiene alla procedura di seguito indicata:

- Le istanze di mediazione vengono protocollate ed inviate all'Ufficio Tributi, il quale redige una relazione dettagliata sulla controversia, comprendente le motivazioni che hanno portato all'emissione dell'atto da parte dell'Ufficio, le eventuali controdeduzioni o – in alternativa – gli elementi per cui ritiene meritevoli di accoglimento, in tutto od in parte, le richieste avanzate dal contribuente.
 - La relazione deve essere trasmessa entro 15 giorni al Mediatore, il quale al ricevimento della stessa, avvia il procedimento di mediazione che viene svolto nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 17-bis del d.lgs. 546/1992.
2. Il procedimento si conclude con la verbalizzazione delle operazioni e delle relative decisioni, indifferentemente dalla positiva o negativa conclusione della mediazione/reclamo.

Art. 9 – Eventuale proposta del Mediatore

1. Il Mediatore, supportato dall'Ufficio Tributi, nella figura del Funzionario Responsabile del Tributo oggetto del contenzioso, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avendo a riguardo i seguenti elementi essenziali:
 - a) l'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - b) il grado di sostenibilità della pretesa;
 - c) il principio di economicità dell'azione amministrativa.

Art. 10 – Reclamo e Mediazione - norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente regolamentato, trova applicazione l'articolo 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992 come modificato dal D. Lgs. n. 156/2015.